



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/4452937

Sito internet: www.orsafferrovie.it

E-mail: sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 27 dicembre 2018

Prot 268/SG/OR.S.A. Ferrovie

Direzione Risorse Umane Gruppo FS

Dott. Riccardo Pozzi

Amministratore Delegato Trenitalia

Dott. Orazio Iacono

Amministratore Delegato Mercitalia Rail

Dott. Giampaolo Gotelli

OGGETTO: procedura aziendale adottata in caso di rifiuto del lavoratore di riprendere servizio dopo il riposo fuori residenza organizzato dal datore di lavoro.

La scrivente organizzazione sindacale ha già avuto modo di far presente alla dirigenza di Trenitalia i possibili aspetti penali che si ascrivono alla procedura aziendale richiamata in oggetto, che si allega alla presente.

In particolare si fa riferimento ad una "regola" aziendale, a nostro avviso paradossale, che obbliga il lavoratore ad effettuare una prestazione senza aver potuto fruire dell'adeguato riposo, ovvero del recupero psicofisico.

Accade che qualora il lavoratore dichiara di non aver potuto riposare per motivi oggettivi, conosciuti dal datore di lavoro (lavori edili in zone prospicienti il riposo, pulizie svolte nella struttura durante il riposo del personale, rumori derivanti da altri fruitori della struttura, ecc ..), lo stesso viene invitato dal responsabile aziendale di turno a richiedere l'intervento del 118, dovendo quindi dichiarare - in modo mendace - uno stato di malattia.

Nel caso il lavoratore non si sottoponga a questa imposizione il responsabile aziendale gli ordina di effettuare regolarmente il servizio, nonostante le sue condizioni psicofisiche non lo consentano.

A nostro avviso in tali condizioni, considerato il vostro mancato intervento, si configurano precise violazioni del codice penale, sia del diretto superiore che impartisce la richiesta, sia del datore di lavoro che, nonostante consapevole del pericolo (anche attraverso la presente) per il dipendente e per la sicurezza di esercizio, non ha messo in atto le necessarie azioni cautelative anzi, favorendo la possibilità di ulteriori reati simili.

Con la presente, considerato che nell'ultimo mese abbiamo contato due casi simili accaduti nelle aziende in indirizzo, si chiede la revoca della procedura in parola.

In attesa di riscontro si porgono Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Andrea Pelle



ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE



Divisione Passeggeri N./I.
Esercizio N./I.
Produzione N./I.
Coordinamento Direzione Adriatica N./I.
Il Responsabile

Responsabile I.C.P. Ancona
Sig. Zenobi Enrico

Responsabile I.C.P. Foggia
Ing. Vito Pompa

Responsabile I.S.P. Ancona
Sig. Rocchi Elvio

Responsabile I.S.P. Bari
Sig. Fortunato Francesco

p.n. Produzione M.A.M.
Sandro Bianchini

p.n. Produzione Puglia
Gennaro Panniello

Ancona, 20 febbraio 2008

OGGETTO : Procedura da adottare nei confronti del PdM/PdB nei casi di rifiuto.

Si è avuto modo di rilevare nel recente passato che , in qualche caso, il PdM, dopo il riposo fuori residenza, ha dichiarato per svariati motivi di non avere le condizioni psico-fisiche per effettuare il servizio assegnato (stanze del ferrotel rumorose, difficoltà di accesso ai ferrotel ,....) ed ha emesso M40 dichiarando di non garantire la sicurezza dell'esercizio alla ripresa del servizio (dopo il riposo fuori residenza).

Considerato che i casi in questione, finora sporadici ed in quanto tali trattati in via gestionale, si verificano ora con maggiore frequenza, si forniscono i seguenti chiarimenti e le disposizioni a cui i distributori dovranno rigorosamente attenersi.

- 1- L'attuale C.C.N.L. prevede che, ove il lavoratore ritenga di non avere le condizioni-psicofisiche per svolgere il lavoro assegnato, deve avvertire l'azienda come da art. 26 punto 1 e successivamente attestare l'incapacità al lavoro tramite certificato medico. In assenza di tale comunicazione e conseguente certificazione, il lavoratore non può sottrarsi al lavoro assegnato (salvo che lo stesso non comporti la violazione di norme penalmente sanzionate), atteso che l'incapacità fisica e psichica al lavoro (a maggior ragione se comporta mansioni di sicurezza) non può essere certificata in alcun modo né dal lavoratore né dal datore di lavoro ma esclusivamente dalla struttura sanitaria preposta.
- 2- Nel caso in cui il lavoratore comunichi l'incapacità al lavoro come sopra detto, si deve provvedere alla sua sostituzione ed a formalizzare la fine della prestazione lavorativa. Qualora trattasi di lavoratore appartenente ad altro impianto, si deve darne avviso all'impianto di appartenenza. Il datore di lavoro non ha ulteriori incombenze nei confronti del lavoratore, restando solo in attesa di ricevere la certificazione medica.

Per quanto sopra è di fondamentale importanza che la comunicazione del lavoratore sia inequivocabile e pertanto dovrà essere rispettata la seguente procedura:

- Qualora il lavoratore comunichi di non avere le condizioni psico-fisiche necessarie a garantire la sicurezza del servizio assegnato e pertanto non esplicita chiaramente se possiede i requisiti psico-fisici per svolgere il lavoro assegnato, il CPV /CD deve emettere modello M40 allegato n°1;
- La Distribuzione deve informare la SOP che a sua volta avviserà il dirigente reperibile;
- In caso di assenza di risposta (scritta o verbale) dell'agente va ribadito che deve essere effettuato il servizio di turno con M40 allegato n°2;
- In caso che l'agente rifiuti di ottemperare all'ordine impartito, lo stesso va sostituito e si provvederà al seguito per la mancanza compendiata all'art.56 comma "b".

Cordiali saluti.

Sergio Peppoloni



ALLEGATO n° 1

N°

M. 40 a

Treno del

Preso atto di quanto comunicato, si **ordina** al ,
di effettuare il servizio previsto salvo che lo stesso non precisi ed
avvisi espressamente di essere incapace al lavoro per malattia,
successivamente da documentare, come previsto dall'Art. 26 punto 1
del CCNL.

Per ricevuta della prescrizione

Il Distributore

.....

.....

Ora: Data

ALLEGATO n° 2

N°

M. 40 a

Treno del

Si reitera l'**ordine** al di effettuare il servizio
assegnato in quanto lo stesso non ha comunicato l'incapacità al
lavoro per malattia, successivamente da documentare, come previsto
dall'Art. 26 punto 1 del CCNL.

Per ricevuta della prescrizione

Il Distributore

.....

.....

Ora: Data